

Decreto federale

che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la traspone nel diritto svizzero

del 27 settembre 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 luglio 2012²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007³ sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Visto l'articolo 48 in combinato disposto con gli articoli 20 paragrafo 3 secondo trattino, 24 paragrafo 3 e 25 paragrafo 3 della Convenzione, all'atto della ratifica il Consiglio federale formula le riserve seguenti:

- a. riserva all'articolo 20 paragrafo 1 lettere a ed e:

la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 20 paragrafo 1 lettere a ed e alla fabbricazione e al possesso di materiale pornografico raffigurante minori che abbiano raggiunto la maggiore età prevista dall'ordinamento nazionale se tali immagini sono fabbricate e possedute da essi stessi, con il loro consenso ed esclusivamente per loro uso privato;

- b. riserva all'articolo 24 paragrafo 2:

la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 24 paragrafo 2 al tentativo di commettere un reato secondo l'articolo 23;

- c. riserva all'articolo 25 paragrafo 1 lettera e:

la Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 25 paragrafo 1 lettera e.

1 RS 101

2 FF 2012 6761

3 FF 2012 6843

⁴ All'atto della ratifica, secondo l'articolo 37 paragrafo 2 il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa che l'autorità competente per la registrazione e la conservazione di dati secondo l'articolo 37 paragrafo 1 è l'Ufficio federale di polizia (fedpol) del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna.

Art. 2

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche degli atti normativi elencati nell'allegato.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2013

Il presidente: Filippo Lombardi
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 27 settembre 2013

La presidente: Maya Graf
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 8 ottobre 2013⁴

Termine di referendum: 16 gennaio 2014

Modifica del diritto vigente

1. Codice penale⁵

Art. 5 cpv. 1 lett. a^{bis} e c

¹ Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all'estero uno dei seguenti reati:

- a^{bis}. atti sessuali con persone dipendenti (art. 188) e atti sessuali con minorenni contro remunerazione (art. 196);
- c. pornografia qualificata (art. 197 cpv. 3 e 4), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con minorenni.

Art. 28a cpv. 2 lett. b

² Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che:

- b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 111–113 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni, oppure su un reato ai sensi degli articoli 187, 189–191, 197 capoverso 4, 260^{ter}, 260^{quinquies}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}–322^{septies} del presente Codice, come pure ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 della legge del 3 ottobre 1951⁶ sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.

Art. 97 cpv. 2

² In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e persone dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189–191, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.

Art. 195

È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. sospinge alla prostituzione un minorenne o, per trarne un vantaggio patrimoniale, ne promuove la prostituzione;

3. Sfruttamento di atti sessuali. Promovimento della prostituzione

⁵ RS 311.0

⁶ RS 812.121

- b. sospinge altri alla prostituzione profittando di un rapporto di dipendenza o per trarne un vantaggio patrimoniale;
- c. lede la libertà d'azione di una persona dedita alla prostituzione sorvegliandola in questa sua attività o imponendole il luogo, il tempo, l'estensione o altre circostanze inerenti all'esercizio della prostituzione;
- d. mantiene una persona nella prostituzione.

Art. 196

Atti sessuali con minorenni contro remunerazione

Chiunque, in cambio di una remunerazione o di una promessa di remunerazione, compie atti sessuali con un minorenne o glieli fa compiere, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Art. 197

4. Pornografia

¹ Chiunque offre, mostra, lascia o rende accessibili a una persona minore di sedici anni, scritti, registrazioni sonore o visive, immagini o altri oggetti o rappresentazioni pornografici, o li diffonde per mezzo della radio o della televisione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque espone o mostra in pubblico oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 o li offre ad una persona che non gliene ha fatto richiesta, è punito con la multa. Chiunque, in occasione di mostre o di rappresentazioni in locali chiusi, attira previamente l'attenzione degli spettatori sul carattere pornografico di queste, è esente da pena.

³ Chiunque recluta un minorenne per farlo partecipare a una rappresentazione pornografica o lo induce a partecipare a una tale rappresentazione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

⁴ Chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti su atti sessuali con animali o atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

⁵ Chiunque consuma o fabbrica per il proprio consumo, importa, tiene in deposito, acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1, vertenti

su atti sessuali con animali, atti violenti tra adulti o atti sessuali fittizi con minorenni, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali reali con minorenni, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

⁶ Nel caso di reati a tenore dei capoversi 4 e 5 gli oggetti sono confiscati.

⁷ Se l'autore ha agito per fine di lucro, la pena detentiva è cumulata con una pena pecuniaria.

⁸ Sono esenti da pena i minorenni di età superiore ai sedici anni che fabbricano, possiedono o consumano, con il loro consenso, oggetti o rappresentazioni a tenore del capoverso 1 che li raffigurano.

⁹ Gli oggetti o rappresentazioni a tenore dei capoversi 1–5 non sono considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico degno di protezione.

Art. 362

6. Avviso in caso di pornografia L'autorità istruttoria, se accerta che oggetti pornografici (art. 197 cpv. 4) sono stati fabbricati all'estero o importati, ne informa immediatamente l'ufficio centrale federale istituito per la repressione della pornografia.

2. Codice di procedura penale⁷

Art. 172 cpv. 2 lett. b n. 3

² Esse sono tenute a deporre se:

- b. senza testimonianza non è possibile far luce su uno dei seguenti reati o catturarne il colpevole:
 3. reati secondo gli articoli 187, 189, 190, 191, 197 capoverso 4, 260^{ter}, 260^{quinquies}, 305^{bis}, 305^{ter} e 322^{ter}–322^{septies} CP,

Art. 269 cpv. 2 lett. a

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP⁸: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e

⁷ RS 312.0

⁸ RS 311.0

numero 2, 160, 163 numero 1, 180, 181, 182–185, 187, 188 numero 1, 189–191, 192 capoverso 1, 195–197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231 numero 1⁹, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260^{bis}–260^{quinqies}, 261^{bis}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305^{bis} numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

Art. 286 cpv. 2 lett. a

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP¹⁰: articoli 111–113, 122, 124, 129, 135, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182–185, 187, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195, 196, 197 capoversi 3–5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231 numero 1¹¹, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260^{bis}–260^{quinqies}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305^{bis} numero 2, 310, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

⁹ Con l'entrata in vigore della legge del 28 set. 2012 sulle epidemie (FF **2012** 7201) l'art. 231 n. 1 diventa art. 231.

¹⁰ **RS 311.0**

¹¹ Con l'entrata in vigore della legge del 28 set. 2012 sulle epidemie (FF **2012** 7201) l'art. 231 n. 1 diventa art. 231.